

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Anno scolastico 2018/2019



Non sempre *SI PUÒ* - ma a volte si deve -
fare quello che salta in mente,
non sempre si deve - ma a volte si può -
fare *NON* come dice la gente.


SI PUÒ anche non volere
non dovere, non potere.
Non riuscire a fare questo
ma esser capaci di fare quello.
Essere né di meno, né di più
essere come tu sei tu.

Giusi Quarenghi

PREMESSA

In ottemperanza alla recente normativa inerente i Bisogni Educativi Speciali, in particolare la **Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012** e la **Circolare Ministeriale n.8, 6 marzo 2013**, l'Istituto d'Istruzione Superiore "Jacopo da Montagnana" si propone di potenziare la cultura dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni allievo che, con continuità o per determinati periodi, manifesti alcune difficoltà di apprendimento.

L'intera area dei BES, **Bisogni Educativi Speciali**, comprende



L'Istituto ha recepito la normativa come un'opportunità per ampliare l'offerta formativa attraverso "buone pratiche" che consentano non solo di seguire gli studenti con piani individualizzati e personalizzati, ma anche di proporre attività inclusive che motivino tutti i ragazzi ad apprendere.

A tal fine viene istituito il Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) che supporta i docenti, gli allievi e i genitori nella realizzazione di percorsi partecipativi, rendendo la scuola elemento propulsivo, comunità accogliente e operante, centro di cultura in cui i saperi siano condivisi.

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

E' composto dal Dirigente scolastico, Team docenti rappresentanti d'indirizzo, docente F.S. per l'Inclusione, rappresentanti dei genitori e degli studenti, rappresentanti dei Servizi ULSS del territorio, rappresentanti degli Enti Locali del territorio, si occupa :

- di rilevare e monitorare la presenza di alunni con bisogni educativi speciali nelle classi in entrata attraverso colloqui di raccordo tra ordini di scuole
- di attuare uno screening su alunni borderline
- di organizzare e predisporre materiale per favorire le attività dei docenti e dei Consigli di classe impegnati nella programmazione di Piani didattici personalizzati per alunni che sono già dotati di certificazione e presentano disturbi specifici d'apprendimento o bisogni educativi speciali
- di informare le famiglie interessate riguardo le iniziative programmate nel territorio o riguardo materiali utili
- di supportare le attività dei docenti di sostegno nelle classi in cui sia presente un allievo con disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77)
- di strutturare gli interventi a vantaggio degli studenti stranieri che hanno l'italiano come L2
- di fornire supporto ai Consigli di classe per trovare strategie funzionali alle singole problematiche
- di fruire dei progetti già avviati da anni all'interno dell'Istituto così da avvalersi della loro struttura e consolidata esperienza per inserire "micropratiche" utili all'inclusione in senso stretto ; tale approccio offre l'opportunità di procedere con cautela e rigore in quanto sono evitate automaticamente le possibili difficoltà connesse con le procedure di realizzazione dei progetti
- di attuare micro-percorsi per classi aperte, per gli alunni in entrata, durante le attività di accoglienza
- di interfacciarsi con specialisti presenti nel territorio e con i Centri Territoriali di Supporto (CTS)
- di raccogliere i dati emersi dalle riunioni GLHO e predisporre la proposta di Richieste Risorse per il nuovo anno scolastico da presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale (USP)
- di elaborare la proposta di Piano Annuale per l'Inclusione rivolto a tutti gli alunni BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (mese di giugno).

L'ALLIEVO, LA PERSONA DISABILE

"la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri" (Conferenza Mondiale sui diritti umani dell'ONU Preambolo, punto e).

L'art 24 dedicato all'educazione riconosce "il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità" garantendo "un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- (a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- (b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera".

A tal fine viene istituito il Gruppo di lavoro Handicap Operativo (GLHO)

Il Gruppo di lavoro handicap operativo (GLHO)

E' composto dal Dirigente Scolastico, docente Coordinatore della classe interessata, insegnanti di sostegno della classe interessata, equipe medica ULSS di competenza, operatore socio-sanitario interessato, educatore/ripetitore dei Servizi provinciali, F.S. per l'inclusione, si occupa :

- di discutere, all' inizio di ogni anno scolastico, gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da realizzare che confluiranno nel piano annuale di inclusione
- di verificare i risultati ottenuti e formulare la Richiesta Risorse per le attività di sostegno per il nuovo anno scolastico
- di curare i rapporti con le ULSS e con le associazioni rivolte alle persone disabili.
- di promuovere attività di sensibilizzazione generale alle problematiche inerenti la disabilità, attraverso film, letture e altro, al fine di evitare atteggiamenti pietistici o discriminatori
- di formulare proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento dell'integrazione degli alunni disabili nell'istituto
- di collaborare con il GLI per proporre percorsi inclusivi

MODALITA' ORGANIZZATIVE, DURATA E FASI DEL LAVORO

I Consigli di classe , prima dell'inizio delle lezioni, danno lettura del PEI dell'anno precedente e PDF degli allievi DA inseriti nei singoli gruppi classe , allo scopo di raccogliere informazioni utili atte a predisporre azioni mirate alla socializzazione e sensibilizzazione nel gruppo classe, sulle strategie metodologiche messe in atto negli anni scolastici precedenti e, soprattutto, predisporre una prima ipotesi di intervento educativo e formativo per l'allievo.

Nel primo periodo dell'anno scolastico il Consiglio di Classe, in base all'anamnesi ed alle informazioni raccolte, stila la programmazione annuale mirata a valorizzare anche i piccoli passi e le potenzialità dell'alunno diversamente abile anche con l'attuazione di progetti "sperimentali" che ne favoriscono le abilità, spesso più a livello operativo che teorico, previo il consenso dei genitori, fissando un orario curricolare che può essere inferiore rispetto al monte ore ufficiale.

Durante le convocazioni del consiglio di classe è prestabilito uno spazio per controllare e rimettere a punto, se necessario, la programmazione individualizzata che può essere definita in due percorsi:

A. programmazione ministeriale : fa riferimento agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, che sono riconosciuti come risultati compatibili con le caratteristiche dell'alunno. Può prevedere una modifica o una riduzione dei contenuti affrontati, purché ciò non determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curriculum, in termini di competenze terminali ovvero rispondenti alla soglia minima di padronanza,

B. programmazione differenziata : si intende il percorso individuale proposto ad un alunno le cui competenze o caratteristiche siano tali da non consentire l'accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali per parte o tutte le discipline previste dal curriculum. La programmazione differenziata non può significare l'esclusione dalle attività disciplinari della classe.

Dette programmazioni sono definite da ciascun Consiglio di Classe, con la consulenza del personale individuato per il coordinamento delle attività di integrazione, in accordo con i familiari degli alunni e con le equipe ULSS di competenza dopo un preliminare periodo di osservazione.

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

L'orario del docente di sostegno è definito all'interno del Consiglio di Classe. In ogni caso le attività del docente di sostegno sono definite nella Programmazione specifica dello stesso, programmazione che è parte integrante del PEI.

Il docente di sostegno partecipa alle attività della classe secondo quanto stabilito dal PEI con specifiche attività che sono definite nella Programmazione delle attività di sostegno. In ogni caso non può mai essere delegata al docente di sostegno l'attività didattica disciplinare.

VALUTAZIONE DELL'ALLIEVO DIVERSAMENTE ABILE (DA)

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento alla O.M. 80/95 e DPR 122/2009.

La valutazione deve seguire i descrittori comuni alla classe là dove la programmazione sia ministeriale. Possono comunque essere adottati strumenti di valutazione differenziati o equipollenti (capaci cioè di verificare i medesimi obiettivi), ma i criteri o le regole di valutazione devono restare quelli della classe. La valutazione delle prove sommative non può essere individualizzata; lo può essere invece in sede di valutazione formativa.

La valutazione è individualizzata totalmente (criteri, soglie, strumenti...) là dove si faccia riferimento alla programmazione differenziata, in quanto deve essere tale da mettere in luce i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti dal PEI. Le prove pertanto devono essere strutturate in modo da testare questi obiettivi e non devono necessariamente essere utilizzati i medesimi strumenti in uso nella classe. I criteri di valutazione delle prove individualizzate sono da ritenersi parimenti individualizzati.

ESAME DI STATO

Gli alunni disabili della scuola secondaria di 2° grado che hanno seguito un percorso didattico individualizzato-differenziato sono ammessi a sostenere esami di Stato su prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate unicamente al rilascio dell'attestazione delle competenze (art.13 DPR 323/1998). I testi delle prove sono elaborati dalla Commissione sulla base della documentazione fornita dal Cdc.

DEFINIZIONE DEL DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO (DSA)

(DSA , cfr. Legge 170 dell' 8 ottobre 2010, D.M. 12 luglio 2011 Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, C.M. n.8 del 6 marzo2013)

Con la definizione di disturbo specifico di apprendimento si intende far riferimento ad un' eterogenea gamma di difficoltà nell'acquisizione e nell'uso di abilità

- di comprensione del linguaggio orale,
- di lettura,
- di scrittura,
- di calcolo,
- di organizzazione dello spazio.

Tale disturbo si distingue in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia e riguarda alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica.

OBIETTIVI

Considerati gli studenti con DSA presenti nell'Istituto, il corpo docente si propone di

- garantire il diritto all'istruzione dei soggetti affetti da DSA
- favorire il loro successo scolastico, approntando percorsi inclusivi che siano rispettosi della privacy e che alimentino in loro l'autostima
- fornire una formazione adeguata e sviluppare le potenzialità degli studenti
- adottare forme di verifica e di valutazione in conformità con i dettati legislativi
- incentivare la didattica di piccolo gruppo
- promuovere l'apprendimento collaborativo
- sensibilizzare l'intera comunità educante alle problematiche sopra esposte.

- prevedere l'utilizzo di strumenti compensativi e/o misure dispensative nel caso ve ne fosse bisogno

MODALITA' ORGANIZZATIVE, DURATA E FASI DEL LAVORO

Il Consiglio di classe, rappresentato da due docenti, effettua, prima dell'inizio delle lezioni, il colloquio conoscitivo degli allievi DSA nuovi iscritti, allo scopo di informare la famiglia sulle strategie metodologiche messe in atto dall'istituto e, soprattutto, predisporre una prima ipotesi di patto formativo con l'allievo.

STUDENTI CON CERTIFICAZIONE DSA

Il Consiglio di Classe e il suo Coordinatore, presa visione della certificazione e del grado di severità del disturbo, si pone gli obiettivi:

- di accogliere i suggerimenti dello specialista circa gli effetti del disturbo sull'apprendimento e sul rendimento scolastico dello studente
- di considerare la precedente documentazione didattica - educativa
- di stilare il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti, esplicitando, al contempo, gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative atti a favorire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze da parte dello studente, con l'intento così di eliminare in lui l'ansia
- di predisporre, se necessario, sempre all'interno del Consiglio di Classe, alcune Unità di Apprendimento in cui siano privilegiati percorsi di approfondimento e/o attività che coinvolgano gli studenti dell'intera classe in modo che la produzione finale di materiale elaborato tenga conto delle problematiche dell'allievo
- di stimolare l'intera classe a partecipare a progetti avviati nell'Istituto, seguendo, in particolar modo, gli allievi con DSA
- di stabilire gli obiettivi minimi di competenza nelle singole discipline
- di considerare il PDP un documento riservato della programmazione di classe

Sarà cura del Coordinatore di classe illustrare il PDP redatto dal C.d.C. alla famiglia dello studente e allo studente stesso per consentire coordinazione di comportamenti e di attività tra la famiglia, l'allievo e la scuola. I genitori saranno poi invitati ad esprimere la propria condivisione per mezzo di firma.

Il Consiglio di classe verificherà i risultati degli studenti, valutando:

- l'efficacia delle misure compensative e dispensative, indicando quelle che si sono rivelate utili e proponendo una eventuale modifica delle stesse.

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali, notizie dal fascicolo personale dell'alunno), ovvero di ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro

che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce nelle attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc).

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario.

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi specifici

OBIETTIVI

- Recuperare le lacune degli alunni con BES rilevati dal Consiglio di Classe a seguito di ben fondate considerazioni didattiche, attivando percorsi di recupero o prevedendo temporanee misure dispensative che consentano all'allievo di seguire il piano didattico della classe. Tutto ciò dovrà essere applicato in un tempo ben definito, limitato e codificato nel PEP (Piano educativo Personalizzato)
- Fornire agli studenti stranieri da poco giunti in Italia, o presenti in Italia solo da qualche anno, supporto linguistico così da favorire lo studio e la comunicazione scritta e orale
- Favorire l'integrazione degli studenti stranieri nelle classi e nella scuola, partendo dalla valorizzazione delle differenze culturali.

MODALITA' ORGANIZZATIVE, DURATA E FASI DEL LAVORO

I docenti nei Consigli di classe rilevano le problematiche presenti , completando una griglia che deve fornire dati essenziali riguardo gli allievi con problemi nella comprensione della lingua italiana o con altri problemi rilevabili dalle prime osservazioni operate nelle classi, allo scopo di perseguire un buon grado di benessere dell'allievo e rendere sempre più efficace l'azione formativa in un clima di collaborazione e responsabilità.

OBIETTIVI

- Screening dei livelli di conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni stranieri, anche tramite schede di autovalutazione, preparate dal GLI
- Nel caso di alunni con scarse conoscenze della lingua italiana verranno organizzati, su richiesta del CdC di ottobre, corsi di Italiano L2
- Per gli alunni di recente immigrazione, sono previsti corsi di pronto intervento linguistico, in orario extracurricolare o curricolare, subito dopo l'inserimento scolastico con verifica e valutazione delle abilità apprese durante il corso
- Per gli alunni che presentano difficoltà a livello sociale e/o relazionale-affettivo, verranno organizzate modalità di intervento educativo di tipo cooperativo allo scopo di dare spazio e risalto alle diverse e personali espressioni, possibilmente in accordo con la rete dei servizi educativi del territorio e le famiglie.
- A seconda delle diverse situazioni personali, i Consigli di classe potranno attivare percorsi di affiancamento e di supporto didattico rivolti allo studente, per accompagnare e perseguire il raggiungimento di un maggiore benessere che favorisca poi il successo formativo
- Per gli alunni che presentano difficoltà correlate a particolari situazioni di salute verranno concordate, con la famiglia e con la rete dei servizi sanitari del territorio, modalità flessibili per quanto riguarda la frequenza scolastica e per le attività di verifica.

RISORSE UMANE

Docente referente del progetto, alcuni docenti dei Consigli di classe coinvolti nella problematica.

BENI E SERVIZI

Il progetto coinvolge piccoli gruppi di alunni e non prevede particolari esigenze di spazi e di strumenti didattici se non quelli già a disposizione della scuola, ad esempio il computer.

RISULTATI ATTESI

Tra i risultati attesi:

- Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,
- garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- la riduzione al minimo dei tempi di apprendimento della L2 per gli alunni da poco in Italia e la riduzione delle difficoltà per chi ha competenze di L2, ma ancora a livello elementare.
- Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai BES;
- Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
- Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
- Aiutare l'allievo BES ad accettare e superare il momento di difficoltà, in un clima sereno e costruttivo, dove mettere in atto le strategie necessarie atte al miglioramento delle performance scolastiche.

I risultati in termini di profitto (numero di insufficienze nel primo periodo, percentuale di promossi alla fine dell'anno scolastico) possono assumere il valore di parametro per la quantificazione dell'efficacia del progetto.

STUDENTI CON DIFFICOLTA' NON CERTIFICATE

Nel caso in cui gli insegnanti rilevino la presenza di particolari difficoltà didattiche, pur in assenza di certificazione, dovranno essere segnalati dai docenti al Coordinatore di classe, al Dirigente Scolastico e alla F.S per l'inclusione i quali seguiranno la seguente procedura:

- messa a punto di osservazioni didattiche utili a costruire percorsi adeguati allo studente, nell'attesa sia appurata la natura delle sue difficoltà dal personale specializzato
- colloquio con lo studente;
- convocazione dei genitori;
- invito rivolto ai genitori di far riferimento all'ULSS di competenza per avviare la procedura di diagnosi presso servizi specializzati. Lo studente, alla visita prevista, si presenterà con la Scheda di segnalazione delle difficoltà (all. 7 Accordo di programma 2007 Prov. Padova) redatta dal Consiglio di Classe.

RISULTATI ATTESI

- Garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

Delibera del Collegio docenti 15 GIUGNO 2018

ALLEGATO 1:
Normativa di riferimento allievi DA

- Circolare ministeriale 8 agosto 1975, n.227 - Interventi a favore degli alunni con disabilità.
- Legge 4 agosto 1977, n.517 - Norme sulla valutazione degli alunni e modifica dell'ordinamento scolastico.
- Circolare Ministeriale 22 settembre 1983, n. 258 - Indicazioni di linee di intesa tra scuola, Enti locali e UU.SS.LL. in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
- Circolare Ministeriale 3 settembre 1985, n. 250 - Azione di sostegno a favore degli alunni con disabilità.
- Circolare ministeriale 4 gennaio 1988, n. 1 - Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni con disabilità.
- Legge 8 giugno 1990, n°142, art. 27 - Accordi di programma interistituzionali.
- Legge 05 febbraio 1992, n.104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
- Decreto Ministeriale 26 giugno 1992 - Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali.
- Decreto ministeriale 9 luglio 1992 - Indirizzi per la stipula degli accordi di programma.
- Circolare ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 - Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive art. 8.2.
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, n.87 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap. - art. 5 Piano educativo personalizzato).
- Decreto ministeriale 11 aprile 1994, n.122 Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. Capo IV - alunni in particolari situazioni Art. 313 (Soggetti aventi diritto), 314 (Diritto all'integrazione e all'istruzione), 315 (Integrazione scolastica, il comma 3 è abrogato dall'Art. 40 della legge 449/97), 316 (Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica), 317 (Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica).
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Titolo V Art. 23 Edifici scolastici.
- Legge 18 dicembre 1997, n. 440 - Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. Capo III - Istruzione scolastica: si vedano in particolare gli Art. 138 (Deleghe alle regioni) e 139 (Trasferimenti alle province e ai comuni).
- Legge 21 maggio 1998, n. 162 - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con disabilità grave.
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323 - Regolamento disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425. Art. 6 (Esami dei candidati con disabilità).

Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n.331 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Legge 9 febbraio 1999 n. 30 - Ratifica ed esecuzione della Carta Sociale Europea.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Art. 2 Progetto personalizzato di inserimento lavorativo.

Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 - Formazione classi con alunni con disabilità.

Legge 10 marzo 2000, n.62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

Legge 22 marzo 2000, n. 69 - Potenziamento e qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Legge 8 novembre 2000, n.328 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore (art.15 - Valutazione degli alunni con disabilità" e art.16 "Pubblicazione degli scrutini").

Circolare ministeriale 20 luglio 2001, n. 125 - Certificazioni per gli alunni con disabilità.

Nota ministeriale 30 novembre 2001, n. 3390 - Assistenza di base agli alunni con disabilità.

La legge 28 marzo 2003, n. 53 - Livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Nota ministeriale del 27 luglio 2005, prot. N. 4798 - Programmazione integrazione scolastica.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2006, n. 185 - Modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno con disabilità.

Circolare ministeriale 1 marzo 2006 n. 24 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (v. comma 605 dell'Art.1 Lettera B, Formazione Classi).

Legge del 3 marzo 2009, n. 18 (ratifica Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità).

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola. (Art. 4 Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi e costituzione delle classi in organico di fatto) e art.5 (Classi con alunni in situazione di disabilità).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia. - Art. 9 Valutazione degli alunni con disabilità, art.10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento.

Linee guida ministeriali per l'integrazione degli alunni con disabilità 4 agosto 2009, prot. n. 4274.

Circolare ministeriale n. 2 dell'8 gennaio 2010 - Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana.

Legge 8 ottobre 2010, n.170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito

scolastico.

Legge regionale Veneto 04 marzo 2010, n. 16 - Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (dsa).

Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669 - Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.

Circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 - Indicazioni operative.

Nota MIUR 22 novembre 2013, n. 2563 - Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Circolare ministeriale n. 4233 del 19/02/2014 (trasmissione Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri).

Decreto Legislativo del 13/04/2017, n. 66 - Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

O.M. n. 257 04/05/2017 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Normativa di riferimento allievi DSA

Riferimenti normativi

- art. 10 comma 1 del D.P.R. n. 122 del 2009
- Legge n. 170/2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
- D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 - Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica
- C.M. n. 8, 6 marzo 2013,
- Decreto Interministeriale del 17 aprile 2013
- Nota 1551 del 27 giugno 2013 - Piano Annuale per l'Inclusività - Direttiva 27 dicembre 2012 e CM
- n.8/2013;
- Bozza di circolare del 20 settembre 2013 - strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi
- Speciali. Chiarimenti
- Nota MIUR, n. 2563 del 22 novembre 2013 - Strumenti di intervento alunni BES a.s. 2013-2014.
- Chiarimenti.
- Ordinanza Ministeriale 37 del 19 maggio 2014 - Istruzioni esami di stato secondo ciclo - Anno scolastico
- 2013-2014 (art. 18 Esame dei candidati con dsa o con bes)
- Nota congiunta MIUR-Invalsi n. 5963/2014